

## **Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome**

### ***Orientamenti interpretativi e applicativi per l'attuazione dell'art. 15 della L. 340/00 in materia di accesso ai documenti amministrativi***

Con L. 340/00 (*Disposizioni per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi*), pubblicata sulla G.U. del 24 novembre 2000, viene introdotta, attraverso l'art.15, una nuova specifica competenza del Difensore civico in materia di accesso ai documenti amministrativi, che modifica in misura significativa il comma 4 dell'art. 25 della L. 241/90.

La nuova disciplina stabilisce infatti che, ove il cittadino non riesca ad ottenere un risultato utile alla domanda di accesso avanzata alla amministrazione che ha prodotto o detenga il documento, può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale, oppure richiedere, nello stesso termine, l'intervento alternativo del Difensore civico competente.

La richiesta d'intervento al Difensore civico competente interrompe il termine per la presentazione del ricorso al TAR. Il Difensore civico, qualora ritenga illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica alla amministrazione interessata. Decorso trenta giorni senza che quest'ultima abbia emanato il provvedimento confermativo motivato, l'accesso è consentito *ope legis*.

La legge di semplificazione 340/00 introduce quindi un nuovo "sistema" in materia di accesso ai documenti amministrativi, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini un ulteriore strumento di tutela, individuato nel Difensore civico "competente", e offrendo, in via facoltativa, un rimedio che presenta anche evidenti potenzialità deflative nei riguardi del contenzioso giurisdizionale.

Sul piano della concreta attuazione della nuova normativa, è pacifico che la "competenza" ad intervenire faccia capo in via pregiudiziale al Difensore civico istituito presso l'amministrazione che si oppone all'accesso. Quindi, a livello decentrato, al Difensore civico di Comuni, Province e Comunità montane e, rispettivamente, al Difensore civico regionale riguardo a funzioni proprie della Regione o di enti e aziende da essa dipendenti.

L'estensione dei poteri e delle funzioni del Difensore civico regionale nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, operata con L. 127/97 (*Bassanini bis*), offre al cittadino la copertura per l'esercizio, anche a questo livello, del nuovo strumento di tutela.

Ciò premesso, poiché l'art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), confermando l'art.8 della L. 142/90, ha sostanzialmente lasciato alla "facoltà" delle autonomie locali l'istituzione del Difensore civico, è evidente la disparità di trattamento che si viene a determinare là dove manchi il Difensore civico locale.

Uno squilibrio che rileva immediatamente alla pubblicità e alla trasparenza della pubblica amministrazione e che vanifica la pregiudiziale uguaglianza dei cittadini anche negli strumenti a garanzia di diritti e interessi pienamente riconosciuti dall'ordinamento.

L'iniziativa dei Consigli regionali, quali sede istituzionale delle funzioni di controllo e di garanzia, potrebbe colmare questo vuoto, individuando nel Difensore civico regionale lo strumento "competente" ad assicurare al cittadino, anche là dove ancora non sia stato istituito il Difensore civico locale, l'esercizio del diritto di accesso nei confronti della amministrazione di riferimento, nei termini e secondo i principi stabiliti dalla L. 340/00.

In effetti, nella Regione Liguria, dove questa funzione "suppletiva" del Difensore civico regionale aveva ottenuto un avvalimento di carattere generale attraverso recenti disposizioni legislative, questo problema non si pone, avendo trovato adeguata copertura.

Al riguardo, su un altro versante, si è collocato il precedente della legge toscana 52/99 in materia di concessioni edilizie, che affida al Difensore civico regionale una funzione suppletiva là dove non risulti istituito il Difensore civico locale.

E' un fatto che, in assenza di una normativa nazionale in materia di difesa civica, la quale sola potrebbe delineare la distribuzione organica e razionale delle competenze tra i Difensori civici operanti ai diversi livelli istituzionali (Stato, Regione, Enti locali), il quadro delle funzioni del Difensore civico, in quanto rimesso ad una molteplicità di fonti normative, rischia di risultare disomogeneo, anche riguardo al nuovo sistema per l'accesso alla documentazione amministrativa. Basti qui richiamare, in assenza del Difensore civico nazionale, la mancata efficacia delle nuove disposizioni nei confronti della amministrazione centrale.

Questi orientamenti intendono perciò assicurare ad ogni cittadino pari opportunità nella tutela di un fondamentale diritto, quale è quello sull'accesso alla documentazione amministrativa, valorizzando sia la funzione dell'istituto regionale di difesa civica sia l'autonomia statutaria e regolamentare delle amministrazioni locali.

Sulla scorta di questi orientamenti interpretativi e applicativi una iniziativa dei Consigli regionali potrebbe essere ancorata ai seguenti punti:

- ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della L. 24/11/2000 n. 340, il Difensore civico regionale è competente in tutti i casi in cui la richiesta di accesso investe funzioni proprie della Regione, di aziende od enti regionali, nonché, ai sensi della Legge 127/97, di uffici periferici delle amministrazioni statali;
- ove la richiesta di accesso riguardi funzioni di un ente locale, la competenza si intende riferita al Difensore civico locale ove istituito. In assenza del Difensore civico locale, la competenza è del Difensore civico regionale;
- qualora, a norma dell'art. 15, e a seguito dell'intervento del Difensore civico, l'accesso alla documentazione risulti consentito, l'omissione o il ritardo da parte dell'amministrazione interessata è sanzionabile nelle forme e nei limiti di cui all'art. 136 del D.lgs. 267/00 in materia di atti obbligatori per legge.

Roma, 6 aprile 2001